CONTRIBUTO DI IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

F.A.Q.

Domande	**Risposte**
Beneficiari:	
Può accedere al contributo l'attività economica e produttiva che, al momento dell'apertura dei termini del bando, non abbia eseguito i lavori?	No, se l'azienda non ha realizzato i lavori entro la data individuata nelle Modalità tecniche non può accedere a questa tipologia di contributo. Potrà, invece, accedere all'ulteriore stanziamento per il ripristino delle strutture di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 01/2018, qualora finanziato.
Il contributo è ammissibile per le fondazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro?	No, poiché questa tipologia di contributo è finalizzata esclusivamente al rientro nell'abitazione principale per i nuclei familiari oppure alla ripresa dell'attività economica e produttiva per le aziende.
Il contributo è ammissibile per una parrocchia ai fini del ripristino di agibilità dei locali oratorio danneggiati a seguito degli eventi calamitosi?	No, il contributo di primo sostegno non può essere riconosciuto ad una parrocchia, non trattandosi né di rientro nell'abitazione principale, né di immediata ripresa dell'attività economica e produttiva.
Nel caso in cui l'immobile sia in qualche forma di diritto reale o personale di godimento (affitto, comodato, usufrutto, ecc.), chi deve presentare la domanda di contributo?	La domanda dovrà essere presentata dal titolare dell'azienda che ha la sede della propria attività nell'immobile danneggiato (in affitto o in concessione). Qualora il ripristino del danno consista in spese di manutenzione straordinaria che, da contratto in essere, sono a carico del proprietario dell'immobile, le stesse non potranno essere ristorate con questo contributo (ma lo stesso proprietario dovrà accedere al contributo di ripristino degli immobili di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018).
	Dipende dal contratto di concessione in essere, poiché, qualora nel contratto fosse

Se l'azienda richiedente il contributo è una società che ha un impianto in concessione, la stessa è ammissibile a contributo?	riportato che le spese di manutenzione straordinaria siano a carico del gestore medesimo, allora i contributi di protezione civile gli sono dovuti.
In caso di comproprietà, la domanda di contributo da chi deve essere presentata?	In caso di comproprietà, la domanda deve fare riferimento ad un unico soggetto proprietario munito di delega da parte degli altri comproprietari.
Il massimale previsto pari a € 20.000,00 è relativo al soggetto beneficiario?	Sì, l'importo massimo concedibile pari a 20.000,00 € si riferisce al singolo soggetto rappresentante legale dell'attività produttiva. Pertanto, in caso di più sedi per cui si richiede il contributo, l'ammontare complessivo delle richieste non potrà superare tale importo.
Può accedere al contributo una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro (ONLUS), nonostante la stessa svolga un'attività economica nel settore dei servizi sociali, sanitari e di assistenza di natura residenziale?	No, tale associazione dovrà fare riferimento esclusivamente al successivo contributo, equiparata ad abitazione non principale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 1/2018.
Un'azienda la cui sede è ubicata in un immobile in comodato d'uso gratuito è ammissibile a contributo?	Sì, se il contributo viene richiesto dall'azienda comodataria per riprendere l'attività produttiva. Il/i proprietario/i dell'immobile dovrà/dovranno presentare un modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo. Poiché, ai sensi della vigente normativa, il contratto di comodato può essere redatto anche in forma verbale, non è richiesto che esso sia registrato e quindi non è necessaria la forma scritta.
Nel caso in cui la proprietà dell'azienda sia stata ceduta dopo l'evento, tale impresa può essere beneficiaria del contributo?	Non è ammissibile la domanda di contributo presentata da impresa diversa da quella che ha subito il danno in conseguenza dell'evento calamitoso. Viene fatto salvo i casi in cui il titolare che subentra aveva già una quota di partecipazione a diverso titolo nell'azienda.
Documentazione:	

La domanda di contributo deve essere accompagnata da perizia asseverata dei danni subiti all'immobile?	Sì, la perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio è obbligatoria per il contributo relativo all'immediata ripresa delle attività economiche e produttive. Per professionista abilitato si intende esclusivamente un tecnico (ingegnere, architetto, geometra, perito tecnico) iscritto all'ordine o collegio professionale. La mancata presentazione della perizia asseverata rende la richiesta di contributo non ammissibile. Il costo della perizia rimane a carico del beneficiario.
La perizia da presentare con la domanda di contributo deve essere anche giurata?	No, per l'ammissibilità della domanda è obbligatorio presentare una perizia asseverata da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, ma la stessa NON deve essere giurata di fronte ad un pubblico ufficiale.
Interventi:	
Le lavorazioni eseguite dalla stessa azienda richiedente il contributo sono ammissibili?	No, tutte le spese sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale con relativo pagamento tracciabile. Pertanto, le lavorazioni eseguite "in economia" non possono essere considerate ammissibili.
Le lavorazioni eseguite da società afferenti al medesimo gruppo societario sono ammissibili?	No, i beni e i servizi oggetto della domanda di contributo non possono essere fatturati all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento, così come definito dal decreto del 18/04/2005 emanato dal Ministro delle Attività Produttive, o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Pertanto, tali spese non possono essere considerate ammissibili.
Nella perizia asseverata, come possono essere determinati i prezzi dei macchinari?	Il tecnico che redige la perizia asseverata, in assenza di prezziario di riferimento, può stabilire il valore di un macchinario mediante ricerca di mercato, tenendo in considerazione la vetustà e l'usura dello stesso.

Cosa si intende per miglioria?	Per miglioria si intende un intervento che porta ad un miglioramento delle caratteristiche di aspetto e funzionalità di un immobile. Le migliorie sono sempre a carico del beneficiario, salvo che le stesse siano conseguenti a adeguamenti obbligatori per legge oppure quando la tecnologia preesistente risulti obsoleta e quindi non più rintracciabile sul mercato, dove, invece, i relativi costi sono ammissibili a contributo.
NEW I danni subiti all'impianto fotovoltaico possono essere ricompresi tra quelli relativi all'impianto elettrico? E, inoltre, le relative spese di riparazione sono sempre ammissibili per il contributo di immediata ripresa dell'attività?	I danni ai pannelli fotovoltaici sono da ricomprendere tra quelli dell'impianto elettrico. La spesa di riparazione / sostituzione di essi potrà essere riconosciuta solo se l'impianto è necessario per la ripresa della capacità produttiva dell'azienda, ossia, per questa fattispecie, solo se viene dimostrato che l'impianto fotovoltaico è l'unica fonte di approvvigionamento energetico dell'immobile.
Spese:	
Le spese tecniche sono ammissibili a contributo?	Si, le spese tecniche sono ammissibili per questa tipologia di contributo.
Le spese sostenute coperte da assicurazione e/o altra tipologia di contributo sono ammissibili?	I danni interamente ristorati da assicurazione o altra tipologia di contributo non sono ammissibili. La tipologia di danni assicurati si evince dalla perizia assicurativa. Questo contributo può eventualmente ristorare la parte scoperta della polizza assicurativa, qualora tale scoperto riguardi sempre interventi eseguiti per riprendere l'attività.
Quali spese possono essere considerate ammissibili?	Sono ammissibili unicamente le spese sostenute se comprovate da attestazione di spesa intestate al beneficiario (fatture, scontrini fiscali parlanti, ecc.), accompagnate da ricevuta di pagamento tracciabile. Non sono consentiti pagamenti in contanti poiché non tracciabili.

Un'azienda agricola che ha beneficiato del contributo di cui al d.lgs. 102/2004 può presentare domanda di contributo?	Sì, i due contributi sono cumulabili, tuttavia va verificato che la somma tra i vari contributi e le spese assicurative non ecceda il totale della spesa effettuata dal beneficiario. Inoltre, deve essere verificato che la spesa per uno stesso intervento non venga risarcita due volte.
Se, a seguito dell'evento, un'impresa ha trasferito la propria sede operativa non più agibile in altro Comune per poter riprendere la propria attività, le spese di trasferimento sono ammissibili a contributo?	Sono ammissibili solo le spese per il trasferimento temporaneo (affitto o acquisto container) anche in altro Comune, ma deve essere dimostrata la temporaneità del trasferimento.
NEW Esiste un termine da rispettare in merito all'emissione delle fatture legate agli interventi ammissibili?	Per quanto riguarda le tempistiche inerenti all'emissione delle fatture, si deve far riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 e 21 del D.P.R. n. 633/1972.
Erogazione:	
Come viene erogato il contributo all'attività produttiva?	L'effettivo importo determinato a seguito di istruttoria da parte del Comune viene trasferito dal Commissario delegato al Comune tramite decreto. Il Comune provvederà poi ad erogare lo stesso ai beneficiari.